



COMUNE DI CILAVEGNA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVANTE DI CUI
ALL'ART. 18, COMMA 1 DELLA
LEGGE 11 FEBBRAIO 1994 N. 109**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 29.03.2001 -
Esecutiva per decorrenza dei termini, D.Lgs. 267/00, il 21.05.2001.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 18, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'art. 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n.127.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge citata.
3. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall'art. 1.2 qualora prestate, in tutto o in parte, dall'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione di Cilavegna.

Art. 1.2.

Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge 11 febbraio 1994 n.109, e successive modificazioni e integrazioni, descritto all'articolo 2 della stessa legge; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3,4 e 5 dell'art. 16, della legge citata, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16.
2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione, successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n.109/94, ai lavori pubblici di importo stimato non superiore a 100.000 ECU e che, nel contempo, non necessitano di nulla osta da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente; ai fini della presente disposizione l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 7 della legge n.1497 del 1939, se rilasciata da un organo comunale delegato, e il parere di cui all'art. 221 del Testo Unico Leggi Sanitarie, sono da considerarsi atti di assenso interni all'amministrazione.
3. Per atti di pianificazione generale si intendono: il Piano Regolatore Generale e le sue revisioni, il piano urbano del traffico ed i suoi aggiornamenti.
4. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani integrati di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per gli insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'art. 51 della legge n.865/1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.
5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo ed alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Art. 1.3

Costituzione ed accantonamento del fondo incentivante

1. Per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato nella misura dell'1 per cento sull'importo dei lavori posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali, in ogni caso al netto dell'I.V.A.
2. Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 50 per cento sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione generale urbanistica, dell'1 dicembre 1969, n.6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese e dei compensi a tempo.

3. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzione dei lavori. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia non causata da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione.
4. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'art. 16, comma 7, ed assegnate ad apposita voce di bilancio.

Art. 1.4

Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti di norma con provvedimento della Giunta o del Segretario Comunale.
2. Gli incarichi per interventi per i quali negli atti di programmazione approvati sia stato stabilito o previsto l'affidamento all'Ufficio Tecnico dell'ente, salvo ogni diversa determinazione in seguito all'accertamento dell'impossibilità dell'affidamento interno o provvedimento ai sensi del comma 1, sono conferiti con atto del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il responsabile del procedimento, se non già diversamente individuato ed il tecnico od i tecnici che assumono la responsabilità del progetto, se non già diversamente individuati; tali indicazioni sono omesse qualora l'Ufficio abbia un solo soggetto abilitato alla progettazione del lavoro pubblico od alla redazione dell'atto di pianificazione; il tecnico od i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'art. 17, comma 3, della legge 109/94.
4. La Giunta Comunale può, con provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico.
5. Nei casi di cui al comma 2, qualora il responsabile dell'Ufficio Tecnico sia direttamente interessato all'affidamento come progettista, l'efficacia dell'atto di conferimento può essere sospesa dal dirigente che gerarchicamente sovrintende al responsabile dell'Ufficio o, in mancanza di questi, dal Sindaco o dall'Assessore delegato, qualora ritengano che l'incarico possa causare disfunzioni o pregiudizio al normale svolgimento dei compiti dell'ufficio; nei quindici giorni successivi alla sospensione la Giunta Comunale può provvedere ai sensi del comma 4; trascorso tale termine, l'atto di conferimento diventa esecutivo.
6. Il personale del Servizio Tecnico, diverso dal tecnico incaricato, che svolge attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, viene individuato dal Responsabile del procedimento che provvederà a formare un elenco che verrà conservato agli atti.
7. Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro.

CAPO II

RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 2.1

Ripartizione verticale

1. La ripartizione verticale del fondo per la progettazione di lavori pubblici, con riferimento ai singoli livelli progettuali, è effettuata con il provvedimento di affidamento dell'incarico; nel silenzio del provvedimento trova applicazione la ripartizione riportata dal presente regolamento.
2. Per le prestazioni elementari componenti i singoli livelli progettuali dei lavori pubblici, in mancanza di accordi preventivi, si fa riferimento alla tabella B, di cui all'art. 18 della legge 2 marzo 1949, n.143, o alla tabella I.2 di cui all'art. 59 della legge 2 marzo 1949 n.144, ovvero ad altre eventuali disposizioni successive regolanti la stessa materia, in relazione al titolo professionale del tecnico incaricato.
3. L'eventuale ulteriore ripartizione verticale del fondo per le prestazioni elementari relative alla progettazione di lavori pubblici, ovvero la ripartizione per la redazione degli atti di pianificazione, è predeterminata mediante accordo dei partecipanti su proposta del responsabile del procedimento, unitamente alla determinazione di cui all'articolo 1.4, comma 3; in assenza di accordo, la ripartizione è definita dal responsabile del procedimento, sentiti gli interessati dissenzienti, secondo i criteri di professionalità, imparzialità e proporzionalità in relazione al grado di contributo individuale prestato per il raggiungimento del risultato.

Art. 2.2

Prestazioni parziali

1. Qualora all'ufficio tecnico dell'ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, e gli altri livelli siano affidati o siano stati affidati a professionisti esterni, qualunque siano le caratteristiche, la tipologia e l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sull'1 per cento è la seguente:

a) solo progetto preliminare:	0,30
b) solo progetto definitivo:	0,70
c) solo progetto definitivo ed esecutivo congiunto	0,90
d) solo progetto esecutivo:	0,70
2. In caso di incarico per prestazioni parziali le ulteriori suddivisioni, eventualmente stabilite in relazione alle prestazioni elementari ai sensi dell'art. 2.1., sono riferite alla quota di cui al comma 1 del presente articolo.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora l'incarico all'ufficio tecnico venga ampliato o esteso in modo che allo stesso ufficio sia affidato uno dei successivi livelli di progettazione, anche collegialmente con altri soggetti ai sensi degli articoli 2.4 e 2.5; in tal caso le quote di fondo eventualmente già accantonate o già ripartite in relazione al livello precedente sono sottratte alla quantificazione ed alla ripartizione ordinaria ovvero sono soggette a conguaglio.

Art. 2.3

Ripartizione orizzontale

1. La quota di fondo relativa alle prestazioni per la progettazione dei lavori pubblici e agli atti di pianificazione urbanistica è ripartita come segue:
 - a) il 10 per cento al coordinatore unico;
 - b) il 10 per cento al responsabile del procedimento;
 - c) il 50 per cento al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l'atto, assumendosene la responsabilità professionale;
 - d) il 20 per cento al rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente alla redazione, mediante contributo materiale;
 - e) il 10 per cento al personale del comune che abbia partecipato mediante contributo materiale.

2. I destinatari del fondo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2, purchè con decisione unanime, ovvero, in assenza di unanimità, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione la quota a loro spettante ai sensi degli stessi commi.
3. Qualora il coordinatore unico coincida con il responsabile del procedimento, ovvero una o ambedue le predette funzioni siano assunte dal progettista, le singole quote di competenza sono cumulate.

Art. 2.4

Incarichi collegiali con professionisti esterni

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.
2. In deroga all'articolo 7 della legge 2 marzo 1949, n.143, all'articolo 11 della legge 2 marzo 1949 n.144, all'articolo 6, commi secondo e terzo, della legge 1 luglio 1977 n.404 e ad ogni altra disposizione dello stesso tenore, in caso di incarico collegiale l'onorario del professionista esterno, da determinare con apposito disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni, è ridotto alla metà.
3. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni il fondo incentivante è ridotto allo 0,75 per cento dell'importo stimato delle opere o del lavoro ovvero al 30 per cento della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione; in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni ed i riferimenti al fondo previsti dal regolamento si intendono rapportati e ragguagliati alla quota definita al presente comma.

Art. 2.5

Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.
2. Qualora il lavoro pubblico da progettare o l'atto di pianificazione da redigere siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, il fondo incentivante deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'affidamento; ogni quota così determinata è aumentata di un quarto; qualora una o più d'una delle amministrazioni partecipanti abbia disposizioni interne incompatibili col presente comma, o in ogni caso non conforme al principio di reciprocità, la quota di fondo di competenza di questa amministrazione, aumentata di un quarto, è devoluta esclusivamente ai propri dipendenti e ripartita ai sensi del regolamento.
3. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, siano di pertinenza esclusiva di questa amministrazione, il fondo di cui al presente da erogare anche al personale di altri enti è interamente a carico di questa amministrazione.
4. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questa amministrazione, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest'ultima e utilizzati dall'ufficio tecnico per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

CAPO III

TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

Art. 3.1

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere seguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto in atto.
2. Per i lavori pubblici di importo stimato superiore ad 1 milione di ECU e per gli atti di pianificazione, i termini devono essere indicati espressamente nel provvedimento di affidamento pena l'efficacia dello stesso.
3. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal coordinatore unico per proroghe fino al 20 per cento del termine originario (con arrotondamento in eccesso), dall'organo che ha disposto l'affidamento per proroghe maggiori.
4. Tutti i termini sono computati in giorni naturali e consecutivi; qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo ovvero con un giorno per il quale l'ente abbia adottato la chiusura degli uffici, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno successivamente utile.
5. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al responsabile del procedimento del conferimento dell'incarico all'ufficio tecnico dell'ente, ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni che rendevano inattuabile l'incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni.
6. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio e della decorrenza dei termini.

Art. 3.2

Ritardato adempimento delle prestazioni

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le penalità previste dal presente comma:
 - a) ritardi fino a 10 giorni: penalità pari all'1 per cento del fondo o della sua quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento;
 - b) ritardo da 10 a 30 giorni: penalità pari al 3 per cento del fondo o della sua quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento;
 - c) ritardi superiori a 30 giorni: nessuna ripartizione del fondo, o della sua quota se frazionabile in relazione alla prestazione, relativamente all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo;
 - d) nel caso di cui alla lettera c) se il ritardo ha pregiudicato il finanziamento o ha causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo l'amministrazione potrà revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il coordinatore unico e il responsabile del procedimento.
2. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Art. 3.3

Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

1. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento alle prestazioni l'inadeguata valutazione, la mancata individuazione della normativa vincolante per la progettazione o per la redazione del piano, il mancato rispetto dei requisiti stabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell'amministrazione risultanti da prova scritta.
2. In caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità del presente comma:
 - a) qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un quarto;
 - b) nei casi di cui sopra qualora gli eventuali rimedi comportino rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione è ridotto alla metà;

- c) qualora l'inesatto adempimento abbia costretto l'amministrazione ad abbandonare il progetto o il piano, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge: nessuna ripartizione del fondo;
- d) nei casi b) e c) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il coordinatore unico e il responsabile del procedimento.

Art. 3.4

Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione

1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati come segue:
 - a) per la quota riferita al progetto preliminare, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto o dell'atto di programmazione che recepisce il progetto;
 - b) per la quota riferita al progetto definitivo, entro 30 giorni dal conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta previsti;
 - c) per la quota riferita al progetto esecutivo, entro 30 giorni dall'aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori se la direzione lavori è assunta dal progettista; entro 60 giorni dall'effettivo inizio dei lavori se la loro direzione è assunta da un tecnico diverso dal progettista.
2. Per i soli progetti di lavori di importo stimato inferiore a 100.000 ECU, la liquidazione può essere fatta in un'unica soluzione ai sensi e nei termini di cui al comma 1 lettera c).

Art. 3.5

Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione

1. Il fondo relativo alla redazione del piano regolatore generale, della sua revisione o variante è liquidato nel seguente modo:
 - a) per un quarto entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione del piano;
 - b) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione di controdeduzioni alle osservazioni;
 - c) per un quarto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico.
2. Il fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione esecutiva è liquidato nel seguente modo:
 - a) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto;
 - b) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione.
3. Per le varianti ai piani regolatori che non coinvolgono più del 10 per cento del territorio urbanizzato, oppure che sono limitate alle norme tecniche di attuazione, alla individuazione di vincoli procedurali o alla localizzazione di infrastrutture pubbliche, anche in caso di presenza contemporanea delle predette condizioni, la liquidazione è fatta in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'atto. Lo stesso termine si applica ai piani urbani del traffico.
4. Per i piani urbanistici attuativi nei quali sono previsti meno di 100 abitanti teorici se con destinazione residenziale, o meno di 5.000 mq. di superfici coperte, se con destinazione diversa, la liquidazione è fatta in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto.

Art. 3.6

Termini di chiusura per la liquidazione del fondo

1. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 3.4 comma 1, ovvero all'articolo 3.5 comma 1, non si verifichi a causa di mutati orientamenti amministrativi o leggi sopravvenute, la liquidazione del fondo è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento.
2. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 3.4 comma 1, ovvero all'articolo 3.5 comma 1, non si verifichi a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altre autorità preposte per legge o di altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari del fondo, la liquidazione è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento o comunque entro i 60 giorni successivi all'ultimazione delle prestazioni.
3. Tutti i termini previsti per la liquidazione possono essere prorogati automaticamente fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma, a favore del destinatario, per ragioni contabili di economia generale degli atti e al solo fine di agevolare l'emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n.77.
4. Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, il responsabile del procedimento nel trasmettere l'atto di liquidazione all'ufficio ragioneria indica distintamente l'elenco dei soggetti e per ciascuno la somma di competenza.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 4.1

Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 1.4 comma 3 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori o titolari del progetto o dell'atto di pianificazione.
2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegi di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l'indicazione "COMUNE DI CILAVEGNA - UFFICIO TECNICO" o altra indicazione che identifichi la struttura di appartenenza, qualora l'ufficio sia articolato in dipartimenti, servizi e settori.

Art. 4.2

Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purchè per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, per esigenze di coerenza, i progetti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, per esigenze di coerenza, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Art. 4.3

Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per:
 - a) gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
 - b) la redazione di programmi pluriennali di attuazione e del regolamento edilizio, in quanto non configurabili come atti di pianificazione;
 - c) la direzione lavori, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo degli stessi, in quanto, ove svolti dai dipendenti tecnici dell'amministrazione, rientrano tra le normali competenze degli uffici;
 - d) le funzioni relative al coordinamento per la progettazione e per l'esecuzione, la redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza di cui al decreto legislativo n.494/96, che saranno diversamente regolati.
2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione.
3. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico. Nel caso le prestazioni specialistiche di cui al presente comma siano affidate a soggetti esterni all'ente, il fondo incentivo per la progettazione è adeguato in relazione alla loro incidenza rispetto alle prestazioni complessive, calcolata in termini economici sulle tariffe professionali di competenza; l'adeguamento avviene mediante la moltiplicazione dell'aliquota che costituisce il fondo per i seguenti coefficienti:
 - a) per 1,00 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a meno di un quarto delle prestazioni complessive;

b) per 0,75 per prestazioni da un quarto alla metà;

c) per 0,50 per prestazioni oltre la metà;

d) qualora le prestazioni specialistiche risultino superiori ai tre quarti, il progetto è affidato interamente a professionisti esterni, ovvero è affidato con incarico collegiale ai sensi degli articoli 2.2. e 2.5 del regolamento, purchè si tratti di soggetti aventi le necessarie competenze professionali.

CAPO V

ALTRI ONERI

Art. 5.1 Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, sia per materiali di consumo sia per beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'ente.
3. I servizi economato e gli altri servizi preposti o connessi devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 5.2 Oneri per l'iscrizione agli albi professionali

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della Legge n.109/94.
2. Sono altresì a carico dell'amministrazione gli oneri previdenziali e assimilati, conseguenti l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali e dovuti in forza di Legge, anche ad organismi diversi, quali le Casse autonome, per i quali l'ordinamento preveda che siano a carico genericamente del committente.
3. In ogni caso gli obblighi a carico dell'amministrazione cessano qualora:
 - a) il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
 - b) il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
 - c) il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;
 - d) per il dipendente si verifichi la condizione di cui al comma 5;
 - e) per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall'impiego per motivi disciplinari;
4. Nei casi di cui al comma 4 lettere a) e b), l'amministrazione è esentata da ogni obbligo e da ogni onere dal primo giorno dell'anno solare successivo al verificarsi dell'evento; nei casi di cui al comma 4 lettere c) d) ed e), il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dall'amministrazione per la quota riferita al periodo successivo al verificarsi dell'evento.
5. Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l'iscrizione all'Ordine o Collegio Professionale sia autorizzato all'esercizio della libera professione ai sensi dell'articolo 1 commi 56 e 60 della legge 66296, nonché dei commi 56 bis e 58 bis della norma citata, come introdotti dal decreto legge 28 marzo 1997 n.79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997 n.140, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, salvo diversa disposizione di legge, sono a carico dello stesso dipendente.

Art. 5.3 Oneri per la copertura assicurativa

1. Sono a carico dell'amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione dei lavori pubblici.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art.3 della legge n.109/94, disciplinante le modalità e i limiti della polizza assicurativa ai sensi dell'articolo17, comma 4 della legge citata, l'assicurazione è soggetta alle disposizioni del presente articolo; dopo l'entrata in vigore del regolamento, il presente articolo troverà applicazione solo per le parti compatibili.
3. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi e i relativi massimali non possono essere inferiori ad una quota percentuale dell'importo dei lavori di progettazione e da porsi a base di gara, così stabilita:
 - a) reti tecnologiche nel centro abitato 25%
 - b) lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente 25%
 - c) lavori di nuova costruzione 10%

d) lavori stradali e assimilati 10%

e) opere di urbanizzazione 10%

f) altri lavori 10%

4. In relazione alle caratteristiche del lavoro da progettare, riferite anche ad urgenza o complessità, sentito il responsabile del procedimento, il massimale determinato può essere aumentato fino al doppio.
5. In ogni caso il massimale, riferito ad ogni singolo lavoro, non può essere superiore a 1 milione di ECU.
6. In caso di incarichi collegiali con professionisti esterni, i massimali possono essere ridotti fino alla metà, purchè il professionista esterno sia munito a sua volta di polizza adeguata; in caso di incarichi collegiali con tecnici di altre amministrazioni, la polizza è a carico dell'amministrazione nell'interesse della quale è redatto il progetto.

NORME FINALI

Art. 6.1

Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Con cadenza annuale il coordinatore unico, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, il responsabile del procedimento, redige una relazione sommaria in ordine all'applicazione del presente regolamento. Tale relazione dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) L'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente ed il relativo importo base di gara;
 - b) l'importo del fondo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
 - c) eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni e controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità dell'ufficio tecnico.
2. Copia della relazione è trasmessa al Segretario Comunale.
3. La relazione può essere contenuta od assorbita da altre relazioni concernenti gli investimenti eventualmente previsti dall'ordinamento interno dell'ente.
4. Nella formazione del bilancio di previsione il responsabile dell'ufficio tecnico competente in materia di lavori pubblici deve indicare all'ufficio di ragioneria l'importo presunto del fondo e degli oneri connessi, di cui al regolamento, per la necessaria previsione e programmazione.
5. Per la competenza organizzativa e procedurale necessaria alla ripartizione del fondo, se non prevista dal presente regolamento, si fa riferimento al regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e, nel silenzio di questo, al responsabile del procedimento.

Art. 6.2

Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

1. Il regolamento si applica, limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse, anche ai fondi accantonati ai sensi dell'articolo 18 della legge 109/94 antecedente la modifica intervenuta con la legge 127/97.
2. Ai sensi del comma 1, qualora il fondo si già stato ripartito o ne siano definite le modalità di ripartizione, ma non ancora liquidato, il regolamento si applica solo per i termini di pagamento; quando il fondo sia stato accantonato, ma non siano ancora stati definiti i criteri di ripartizione, il regolamento si applica anche a questi; qualora il fondo sia stato previsto ma non accantonato, il regolamento si applica integralmente.
3. Qualora le aliquote dell' 1 per cento di cui all'articolo 1.3 comma 1, e del 50 per cento, di cui all'articolo 1.3 comma 2 del regolamento fossero modificate con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavoro, o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento, questo continuerà a trovare applicazione anche con le nuove misure dell'incentivo.

Art. 6.3

Entrata in vigore del regolamento

1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.